



Comune di Cavaso del Tomba
Provincia di Treviso

**INFORMAZIONI PER RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
(ART. 5 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013 N. 33)**

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Nominativo DE NONI PAOLA

Qualifica SEGRETARIO COMUNALE

Recapito Telefonico 0423 9423117

Indirizzo di posta elettronica istituzionale segretario@comune.cavaso.tv.it

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

Nominativo DE NONI PAOLA

Qualifica SEGRETARIO COMUNALE

Recapito Telefonico 0423 9423117

Indirizzo di posta elettronica istituzionale segretario@comune.cavaso.tv.it

Testo dell'art. 5 "Accesso civico" del D.Lgs. n. 33/2013

- 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.*
- 2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.*
- 3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.*
- 4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.*
- 5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.*